

del 24 dicembre 2022



Manovra: misure insufficienti a risposte urgenti per funzionamento macchina sicurezza Governo individui altro mezzo per interventi urgenti

L'esclusione di alcuni emendamenti al testo della manovra in discussione, anche alla luce degli impegni preannunciati dall'esecutivo, ci lascia perplessi perché non è il segnale che ci aspettavamo per dare le urgenti necessarie risposte alle criticità che possono minare il funzionamento della macchina della sicurezza.

Così Felice Romano, Segretario Generale del SIULP, il più grande sindacato del Comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, commenta la notizia della mancata approvazione da parte della Commissione Bilancio della Camera dei Deputati di alcuni emendamenti ritenuti essenziali per scongiurare le gravi criticità della "macchina della sicurezza" causate dai tagli apportati dalla spending review e dalla riforma Madia.

La sorpresa aumenta soprattutto quando accertiamo che tra gli emendamenti bocciati ve ne sono alcuni estremamente importanti, perché attinenti all'assetto ordinamentale e urgenti per garantire la funzionalità dell'intero sistema, ma a basso impatto economico quali, ad esempio, la semplificazione delle procedure assunzionali, lo scorrimento delle graduatorie, i passaggi tra ruoli per le qualifiche apicali senza le quali non si possono tenere aperti determinati uffici, ovvero gli interventi perequativi sul piano previdenziale rispetto alle penalizzazioni imposte dalla specificità del lavoro che facciamo al servizio dei cittadini e del Paese per garantire la democrazia, l'ordine e la sicurezza pubblica oltre che la lotta alla criminalità.

Siamo fiduciosi, conclude il leader del SIULP facendo appello a tutto il senso di responsabilità ma anche la conoscenza diretta del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e del Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, che i limiti e le esigenze che insistono sul varo della legge di stabilità non faranno venir meno l'impegno assunto dal Premier, dal Ministro Piantedosi e dall'intero governo verso le donne e gli uomini in uniforme e che tale impegno, per la risoluzione delle richiamate urgenti criticità troverà soluzione se non nella legge di bilancio, sicuramente in altro provvedimento attinente la sicurezza che, comunque, deve essere approvato entro la fine dell'anno.

Attendiamo fiduciosi questo termine prima di trarre un bilancio definitivo dell'azione dell'esecutivo verso il mondo della sicurezza e delle donne e degli uomini che la garantiscono anche a costo della propria vita.

**Avvio 14° Corso di aggiornamento professionale per appartenenti ai gruppi sportivi
Polizia di Stato-Fiamme Oro, restituiti ai servizi ordinari ex art. 8 d.P.R. 29. 12.2003, n. 393/2003**

L'Ispettorato delle Scuole della Polizia di Stato ha comunicato che presso la Scuola allievi agenti di Caserta, dal 9 gennaio all'8 aprile 2023, è programmato lo svolgimento del "14° Corso di aggiornamento professionale per appartenenti ai gruppi sportivi Polizia di Stato-Fiamme Oro".

Il corso, istituito ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. 393/2003, è riservato agli atleti che, persa l'idoneità alle attività delle "Fiamme Oro", sono destinati ad altri compiti di istituto e impiegati in una delle altre attività istituzionali previste per il ruolo di appartenenza.

Il corso, al quale è prevista la partecipazione di 26 frequentatori, di cui 10 donne, appartenenti al ruolo degli assistenti ed agenti, si svolge in residenzialità, con articolazione su cinque giorni settimanali - dal lunedì al venerdì - per un totale di 36 ore settimanali.

**Diritto all'indennità di ordine pubblico fuori sede per il personale della Polizia Stradale
impiegato fuori dell'ordinaria sede di servizio**

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), con la Sentenza n. 04561/2022, del 3 giugno 2022 ha enunciato un importante principio in relazione ai servizi di ordine pubblico svolti dal personale della Polizia Stradale al di fuori della ordinaria sede di servizio.

La vicenda giudiziaria può così riassumersi:

un gruppo di dipendenti della Polizia di Stato in servizio presso la Sottosezione autostradale della Polizia di Susa impugnava innanzi al T.a.r. per il Piemonte il provvedimento della Questura di Torino n. 864 del 4 aprile 2016, con il quale era stata respinta la loro istanza finalizzata alla percezione dell'indennità di ordine pubblico "fuori sede", di cui all'art. 10 del d.P.R. n. 147/1999 ed all'art. 10, comma 1, del d.P.R. n. 164/2002, avendo percepito il meno favorevole trattamento per servizi della specie "in sede", pur essendo stati comandati in servizio di ordine pubblico sin dal 2011 presso i cantieri TAV in località poste in un comune diverso dalla sede di servizio.

In tale contesto i predetti avevano dedotto, la violazione delle disposizioni normative, l'eccesso di potere per contraddittorietà, disparità di trattamento e ingiustizia manifesta, sostenendo a tale ultimo proposito che l'indennità in questione era stata, al contrario, riconosciuta per il medesimo servizio sia agli appartenenti alle Forze di Polizia ad ordinamento militare, facendo in particolare riferimento al personale dell'Arma dei Carabinieri, che al personale delle Squadre nautiche della Polizia di Stato.

Con la sentenza n. 355/2018, il T.a.r. per il Piemonte aveva accolto il ricorso sulla base della lettera dell'art. 10, comma 2, del d.P.R. n. 147/1990, che dispone che "l'indennità compete per il servizio di ordine pubblico in località poste in comune diverso dalla ordinaria sede di servizio" e che la nota n. 333-G/2524/04 del 10 dicembre 2012 del Dipartimento della pubblica sicurezza – Direzione centrale per le risorse umane, richiamata nel diniego, "introduce una nozione – l'ambito della giurisdizione territoriale – priva di riscontro positivo nella legge, cadendo anche in contraddizione, laddove conferma che fuori sede deve intendersi il servizio reso al di fuori del comune diverso dalla sede di servizio, ma escludendo l'indennità per i comuni ricompresi nella giurisdizione territoriale, cosicché l'Amministrazione ha arbitrariamente posto una condizione (ambito giurisdizionale), quando invece la norma richiama i concetti più lineari di sede e di comune, prevedendo che l'indennità sia dovuta per i servizi resi nei comuni diversi da quelli in cui vi è la sede della stazione di appartenenza".

Avverso tale pronuncia proponeva appello il Ministero dell'interno sostenendo che il primo giudice avrebbe errato, dal momento che, in estrema sintesi, "qualora la giurisdizione dell'ufficio di appartenenza si estenda oltre il Comune, il servizio di ordine pubblico deve intendersi in sede", essendo per l'appunto la "giurisdizione territoriale" dell'Ufficio l'elemento discriminante ai fini dell'individuazione ai presenti fini della "ordinaria sede di servizio", concetto che, nel caso di specie, non si intenderebbe riferito all'ambito territoriale del comune ove è ubicato l'Ufficio medesimo bensì alla circoscrizione del reparto.

I Giudici del Consiglio di Stato hanno respinto l'Appello del Ministero e confermato la decisione del TAR Piemonte che riconosceva il diritto rivendicato dai ricorrenti.

Secondo il Consiglio di Stato, come correttamente rilevato dal primo giudice, la questione centrale della controversia concerne "se per servizio fuori sede si debba ritenere il servizio reso in ogni comune diverso da quello in cui è posta l'ordinaria sede di servizio, ovvero, come sostenuto dall'Amministrazione, solo nei comuni che fuoriescono dalla giurisdizione" dell'Ufficio di appartenenza, nella fattispecie la Sottosezione autostradale di Susa".

Orbene, argomenta l'alto Consesso, "ai fini del compiuto inquadramento della fattispecie giova premettere che nella circolare n. 333-G/9824.A.9.Z.1 del 25 agosto 1990, a suo tempo emanata ai fini dell'applicazione dell'art. 10 del

d.P.R. n. 147/1990 – norma, peraltro, espressamente richiamata dall'art. 10 del successivo d.P.R. n. 164/2002 – che “sono da considerare ‘fuori sede’ le località ubicate in Comuni diversi dall'ordinaria sede di servizio degli interessati” e che “l'indennità giornaliera di ordine pubblico fuori sede non è cumulabile con l'indennità di marcia e con il trattamento economico di missione (...)”.

Per contro, deve convenirsi con quanto sostenuto dagli appellati, secondo cui la circolare n. 333-G/2.3.81 del 7 dicembre 2006 deve intendersi specificamente riferita al (solo) personale appartenente alla Polizia provinciale ed alla Polizia regionale posto a disposizione delle locali Questure ai fini dello svolgimento di servizi di ordine pubblico e, come tale, non appare avere portata generale.

E ciò in quanto detta circolare contempla espressamente che “per quanto attiene quindi il Comando della Polizia Provinciale o della Polizia Regionale, la giurisdizione territoriale deve intendersi rispettivamente estesa a tutta la provincia o a tutta la regione”, dal momento che laddove si fosse inteso estendere tale (restrittiva) previsione anche al personale della Polizia di Stato lo si sarebbe ragionevolmente fatto con una disposizione di carattere generale ed onnicomprensivo”.

A favore di dette considerazioni, secondo i giudici di Palazzo Spada, vi sarebbe anche l'ulteriore previsione contenuta nella nota dipartimentale n. 557/RS/01/20/6/3780 del 18 luglio 2012, che, modificando l'orientamento in un primo tempo espresso con riferimento al personale in forza alle Squadre nautiche della Polizia di Stato impiegato in servizi di ordine pubblico fuori sede di cui alla nota n. 557/RS/01/20/6/3392 del 7 maggio 2012, prevede che l'indennità in questione debba essere riconosciuta a detto personale in caso di servizio prestato in un Comune diverso dall'ordinaria sede di servizio. Inoltre, secondo il Consiglio di Stato, ove si pervenisse a conclusioni diverse, effettivamente si materializzerebbe una ingiustificata disparità di trattamento del personale interessato semplicemente perché appartenente ad una diversa specialità della medesima Amministrazione.

Documento anticorruzione – Rilievi

Riportiamo la nota del 9 dicembre u.s. inviata all'Ufficio Relazioni Sindacali dalla Segreteria Nazionale:

“Si fa riferimento alla nota n. 555/V-RS/, Prot.0006108 dell'11 novembre scorso, concernente l'oggetto, con la quale codesto Ufficio ha fornito elementi informativi in merito al “Documento anticorruzione” formulato da questa O.S. in data 13 settembre 2022.

Al riguardo, ed in via preliminare, questa O.S., nel richiamare quanto affermato dal Signor Ministro dell'Interno e dal Signor Capo della Polizia – Direttore Generale della P.S. nel corso della conferenza organizzata presso la Farnesina in data 5 u.sc. sulla giornata internazionale sulla corruzione, intende rimarcare con forza l'approccio costruttivo e dialogante verso l'Amministrazione che ha da sempre contraddistinto l'esercizio delle proprie prerogative sindacali e che ha informato anche la predisposizione del sopra citato “Documento anticorruzione” diretto a tutte le articolazioni dell'Amministrazione. Per questo, quantomeno singolare, è apparsa la richiamata nota di codesto Ufficio, ancorché aliena rispetto al quesito posto, considerato che la stessa è concentrata su una sola articolazione, ancorché tra quelle che, sicuramente, rientrano nelle aeree a rischio corruttivo, glissando sulle restanti come se le stesse fossero manlevate da tale rischio.

Nell'ultimo documento, infatti, Il S.I.U.L.P. ha inteso sensibilizzare l'Amministrazione non su una “zona d'ombra” specifica, quanto, invero, sulla puntuale applicazione delle misure di prevenzione della corruzione amministrativa, avendo constatato come sovente le diverse articolazioni (sia centrali che periferiche) si siano, nei fatti, discostate da una effettiva attuazione di esse, simulando adempimenti, per lo più, di mera facciata e, comunque lontani dallo spirito della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza amministrativa.

Sul punto questa O.S. ha, dunque, richiesto un riscontro su alcuni filoni della prevenzione della corruzione, proponendo - come, a titolo esemplificativo, per la misura della c.d. “rotazione ordinaria” - un gradualismo applicativo della misura (fortemente raccomandato anche dalla stessa Autorità nazionale anticorruzione) in specie nelle “aree a rischio corruttivo”, fra le quali il Piano nazionale anticorruzione 2013 e quelli successivi hanno ricompreso non soltanto quella propriamente contrattuale (attualmente rientrante nella sfera di attribuzioni della Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale), ma anche in innumerevoli altri settori.

Alla luce di queste premesse metodologiche, appare evidente quanto la risposta fornita da codesto Ufficio sia parziale ed incompleta, oltre che, per la parte afferente l'organizzazione contrattuale, non pienamente soddisfacente.

Tanto premesso, questa O.S. ritiene doveroso, nel consueto spirito di apporto collaborativo con l'Amministrazione, formulare i seguenti rilievi che - si ribadisce - si riferiscono non solo all'area contrattuale (e, quindi, a quella di competenza della Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale), ma anche a tutte le aree individuate dal P.N.A. e cioè:

- area: processi di acquisizione e progressione del personale (reclutamento, progressioni di carriera, conferimento di incarichi di collaborazione);
- area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (tutte le tipologie di provvedimenti amministrativi vincolati e discrezionali aventi gli effetti sopra descritti);
- area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (tutte le tipologie di provvedimenti amministrativi vincolati e discrezionali aventi gli effetti sopra descritti).

Dalla elencazione di tali ulteriori aree a rischio corruttivo sembra, pertanto, palese che, quanto a competenze, esse rientrino, per la gran parte, in quella afferenti le politiche formative, ordinamentali ed economiche del personale.

A tal proposito, infatti e attesi i contenuti della risposta, non possiamo esimerci da rilevare che, come è noto, la formazione in generale è materia che costituisce oggetto di confronto/verifica con le OO.SS., stante quanto espressamente previsto al Titolo V dell'Accordo Nazionale Quadro. Appare, pertanto, singolare e, in ogni caso, violativo delle incompressibili prerogative sindacali l'adozione, da parte di strutture dipartimentali, di percorsi formativi specializzanti, nel caso in specie in materia contrattuale ma anche se fosse avvenuto in altre materie, senza che il Sindacato sia stato messo a conoscenza di tali percorsi. Senza voler polemizzare sui criteri con cui i 117 operatori sono stati individuati per essere avviato al percorso formativo per la corretta applicazione del PNRR, sarebbe interessante confrontarsi sui criteri con cui è stata definita la priorità della materia formativa atteso, ad esempio, le gravi lacune che l'Amministrazione dimostra in tema di trattamento dei diritti economici dei propri dipendenti.

In merito alla "Rotazione ordinaria" appare quantomeno fantasiosa la teoria che la mancata o scarsa applicazione dell'istituto in argomento (che, giova rammentarlo, rappresenta uno dei presidi più efficaci, sul versante organizzativo, per la prevenzione della mala gestio amministrativa) o, in subordine, di quelle misure sostitutive all'uopo indicate dall'A.N.A.C. trova, nella nota di risposta in relazione all'unica articolazione analizzata (ma la prassi, purtroppo, risulta diffusa in tutte le articolazioni) una giustificazione solo parziale. Se è vero, infatti, che le procedure di interpello poste in essere dall'Amministrazione sono andate deserte per quanto concerne i posti di funzioni in determinate Direzioni Centrali riservati alla carriera dirigenziale prefettizia, è, però, altrettanto vero che l'Amministrazione, con l'"Atto ordinativo Unico", aveva espressamente previsto l'istituto - da questa O.S., peraltro, espressamente contestato nel documento in data 12 settembre c.a. avente ad oggetto una "Richiesta di chiarimenti sulle funzioni di vice consiglieri ministeriale e consiglieri ministeriali aggiunti", che ad ogni buon fine si allega alla presente, anche in ragione del fatto che, a tutt'oggi, non ha trovato riscontro - dell'equipollenza funzionale e temporanea fra le qualifiche dirigenziali corrispondenti della carriera prefettizia e di quella della Polizia di Stato.

Nel dettaglio, la disposizione, rubricata "Misure per sopperire alle vacanze organiche della carriera prefettizia", che, quindi, nell'intendimento del "legislatore interno" avrebbe voluto essere una sorta di clausola aperta, in funzione evidentemente sussidiaria, prevede testualmente: "I posti di funzione attribuiti dal presente provvedimento a dirigenti della qualifica di Viceprefetto e di Viceprefetto aggiunto, se vacanti, possono essere temporaneamente assegnati, rispettivamente, a Dirigenti Superiori e a Primi Dirigenti della carriera dei funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia in servizio al Dipartimento, con funzioni di Consigliere Ministeriale Aggiunto o di Vice Consigliere Ministeriale".

Questa disposizione è risultata, sul piano formale, "lettera morta", non constando a questa O.S., nelle more del riscontro ufficiale alla precedente richiesta di chiarimenti sopra citata, l'impiego di dirigenti della Polizia di Stato con incarichi di Consigliere Ministeriale Aggiunto o di Vice Consigliere Ministeriale e, dunque, con funzioni di consulenza, studio e/o ricerca, in sostituzione temporanea delle omologhe qualifiche della carriera prefettizia.

In conclusione emerge che l'Amministrazione, rectius il Ministero dell'Interno ha creato posti di funzioni in aree a rischio corruttivo appannaggio della carriera prefettizia e, poi, temporaneamente e surrettiziamente, pur avendo emanato una norma che prevede l'incarico in sostituzione ad appartenenti al ruolo ordinario della Polizia di Stato, vi ha sì collocato alcuni colleghi della suddetta carriera ordinaria, senza però alcun riconoscimento giuridico e formale ponendoli, in tal guisa, in conflitto stridente con i loro incarichi (Consigliere Ministeriale Aggiunto o di Vice Consigliere Ministeriale) che non consentono, in punta di diritto, la sostituzione e/o la preposizione alle Aree riservate alla dirigenza prefettizia con funzione di amministrazione attiva senza un apposito provvedimento in forza del richiamato articolo 112 dell'Atto Ordinativo Unico.

Il S.I.U.L.P. si oppone ad una simile applicazione che, aggirando la norma interna richiamata, pone i dirigenti della Polizia di Stato in una situazione di illegittimità ordinamentale costringendo il Sindacato a chiedere o l'abrogazione formale della norma, ovvero al rispetto della stessa con il conseguente ritiro di ogni incarico ai medesimi considerato che, a condizioni invariate, a questi ultimi competono solo le responsabilità.

In ultimo, ma non per questo meno importante, la questione trasparenza. Quando si parla di trasparenza amministrativa, questa O.S. ricorda trattarsi di una nozione estremamente lata, che ricomprende non i soli obblighi di pubblicazione (c.d. "accesso civico semplice"), ma anche quelli concernenti le istanze di accesso civico c.d. "generalizzato". In ogni caso, per quanto attiene agli obblighi di pubblicazione, questa O.S. ha voluto solo rappresentare quanto denunciato dai colleghi circa la omessa pubblicazione dei curricula e dei relativi provvedimenti di conferimento di incarico, considerato che questo consentirebbe, fra l'altro, una conoscenza anche dei percorsi di carriera che richiama altra tematica spinosa, sulla quale l'Amministrazione appare restia ad ogni conato di dialogo. Pertanto, pur prendendo atto di quanto affermato nella risposta di codesto Ufficio in merito ad una delle articolazioni dell'Amministrazione, si resta in attesa di analoga conferma anche per le altre articolazioni.

In conclusione, questa O.S., nelle more di una risposta esaustiva da parte di codesto Ufficio che tenga conto (e non finzionisticamente) anche dei suggerimenti forniti nella presente nota, si dichiara disponibile anche ad un confronto aperto con l'Amministrazione volto a rinvenire soluzioni organizzative concrete, oggettive e consone alla normativa in materia di anticorruzione e trasparenza, che - giova rimarcarlo - non può essere disattesa o solo simulatamente applicata da un'Amministrazione, come la nostra, che rappresenta la sentinella della legalità".

Riforma del Codice degli Appalti. Problematiche per la Dirigenza della P. di S.

Riportiamo il testo della lettera inviata al Capo della Polizia il 21 dicembre u.s.:

"Come noto il Governo sta lavorando a una profonda modifica del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50, meglio conosciuto come "codice degli appalti", che dovrà entrare in vigore entro il 31 marzo 2023, scadenza fissata dal PNRR.

In questi giorni la Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale sta esaminando la bozza del provvedimento, al fine di analizzare le specificità e le necessità precipue del Dipartimento della P.S. e proporre eventuali correttivi.

Il momento appare particolarmente propizio per introdurre l'auspicata perequazione circa le sempre auspiccate indennità per le funzioni tecniche, che in realtà sarebbero anche ad appannaggio dei dirigenti del ruolo ordinario che si trovasse a svolgere compiti analoghi, che oggi, causa la specificità del nostro comparto, vede una penalizzazione per le qualifiche dirigenziali.

Accade infatti che l'attuale codice degli appalti prevede, all'art. 113, le indennità per le funzioni tecniche svolte, durante le varie fasi delle procedure di gara UE/WTO, da parte degli appartenenti alla Polizia di Stato; le anzidette indennità, che però non sono mai state corrisposte per la mancata emanazione dello specifico regolamento, sono previste per tutto il personale coinvolto dalla stazione appaltante nelle varie attività di definizione delle procedure, ad eccezione dei dirigenti.

Le cose non cambiano con il nuovo quadro normativo che si sta approntando.

Infatti nella bozza del nuovo codice, licenziato dal Consiglio di Stato e trasmesso al Governo il 7 dicembre 2022, con le modifiche apportate e tenendo conto dei lavori del Tavolo Tecnico congiunto tra il Consiglio di Stato, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si prevede, all'art. 45 c. 4 che "...Le disposizioni del comma 31 e del presente comma [non] si applicano al personale con qualifica dirigenziale."

La disposizione in parola, se può apparire di tutta normalità per la dirigenza pubblica, che è caratterizzata da un trattamento economico onnicomprensivo e nel quale la base stipendiale è di assoluto rilievo, non può trovare favorevole accoglimento per la dirigenza della Polizia di Stato che, invece, non fruisce di tale tipologia di trattamento economico e per la quale la legge di riforma ha previsto una specifica contrattazione (peraltro ancora non definita a distanza di cinque anni dall'apertura del primo tavolo negoziale), ma limitata alle indennità accessorie e non alla parte normativa oltre che stipendiale.

Per questi motivi risulta necessario richiedere al decisore politico una deroga a tale normativa, che consenta, in funzione della specificità riconosciuta dall'art. 19 della L.183/2010, la retribuzione di tale indennità, a fronte delle medesime responsabilità, anche ai Dirigenti della Polizia di Stato che non godono di un trattamento onnicomprensivo.

Diversamente si confermerebbe, ancora una volta, il beffardo e paradossale principio, secondo il quale, nell'ambito di una determinata procedura di gara, al componente, così come al segretario di una commissione verrebbe riconosciuta l'indennità, mentre rimarrebbero esclusi i rimanenti componenti e il presidente stesso, su cui ricade la responsabilità amministrativa, civile ed erariale del procedimento.

Ovviamente, oltre alla modifica normativa, sarà altresì necessario introdurre tale opportunità nel regolamento in corso di perfezionamento presso l'Ufficio dell'Amministrazione Generale.

Nella consapevolezza della Sua consueta attenzione, e fiduciosi di una positiva risoluzione, si porgono cordiali saluti con sensi di rinnovata ed elevata stima".

Aggiornamento stato lavori Commissioni concorsi in atto

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSUNZIONE DI 140 COMMISSARI DELLA POLIZIA DI STATO

DOMANDE PRESENTATE: 4611

Inizio lavori della Commissione: 5 ottobre 2022

N. riunioni deliberanti della commissione: 17

N. elaborati valutati: 405

Aggiornamento al: 30 novembre 2022

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSUNZIONE DI 1000 VICE ISPETTORI DELLA POLIZIA DI STATO, POI AMPLIATO A 1500 – ANN O 2020

DOMANDE PRESENTATE: 49106

La prova scritta si è svolta il 31 maggio 2022 presso la Fiera di Roma. Sono risultati idonei n. 1351 candidati.

Sono attualmente in corso le prove orali del concorso.

Aggiornamento al: 30 novembre 2022

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSUNZIONE DI 1000 VICE ISPETTORI DELLA POLIZIA DI STATO - ANNO 2022

DOMANDE PRESENTATE: 24388

Le prove preselettive si sono svolte il 23 e 24 novembre 2022 presso la Fiera di Roma.

Sono risultati idonei n. 5344 candidati che verranno avviati, secondo il calendario in corso di definizione, agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali.

Aggiornamento al: 30 novembre 2022

CONCORSO INTERNO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI 1141 POSTI DI VICE ISPETTORE DEL RUOLO DEGLI ISPETTORI DELLA POLIZIA DI STATO

DOMANDE PRESENTATE: 19451

La prova scritta si è svolta dal 6 al 9 giugno 2022 presso la Fiera di Roma.

Sono risultati idonei n. 3 147 candidati che sono convocati a sostenere le prove orali a partire dal 20 gennaio 2023.

TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI 192 POSTI PER VICE ISPETTORE DEL RUOLO DEGLI ISPETTORI TECNICI DELLA POLIZIA DI STATO NEL SETTORE DI IMPIEGO TELEMATICA

DOMANDE PRESENTATE: 2279

Inizio lavori della Commissione: 9 novembre 2022

N. riunioni deliberanti della commissione: 5

N. candidati valutati: 165

Aggiornamento al: 30 novembre 2022

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI 12 POSTI PER VICE ISPETTORE DEL RUOLO DEGLI ISpETTOR1 TECNICI DELLA POLIZIA DI STATO NEL SETTORE DI IMPIEGO PSICOLOGIA
DOMANDE PRESENTATE: 225

Inizio lavori della Commissione: 23 novembre 2022

N. riunioni deliberanti della commissione: 3

N. candidati valutati: 33

Aggiornamento al: 30 novembre 2022

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI 100 POSTI PER VICE ISPETTORE DEL RUOLO DEGLI ISPETTORI TECNICI DELLA POLIZIA DI STATO NEL SETTORE DI IMPIEGO ACCASERMAMENTO
DOMANDE PRESENTATE: 1218

Inizio lavori della Commissione: 7 ottobre 2022

N. riunioni deliberanti della commissione: 12

Il 13 dicembre 2022 sono state effettuate le operazioni di abbinamento degli elaborati ai nominativi dei candidati che hanno partecipato alla prova scritta.

Aggiornamento al: 15 dicembre 2022

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI 50 POSTI PER VICE ISPETTORE DEL RUOLO DEGLI ISPETTORI TECNICI DELLA POLIZIA DI STATO NEL SETTORE DI IMPIEGO MOTORIZZAZIONE
DOMANDE PRESENTATE: 599

Inizio lavori della Commissione: 26 ottobre 2022

N. riunioni deliberanti della commissione: 7

N. candidati valutati: 88

TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI 24 POSTI PER VICE ISPETTORE DEL RUOLO DEGLI ISPETTORI TECNICI DELLA POLIZIA DI STATO NEL SETTORE DI IMPIEGO EQUIPAGGIAMENTO
DOMANDE PRESENTATE: 999

Inizio lavori della Commissione: 27 ottobre 2022

N. riunioni deliberanti della commissione: 9

N. candidati valutati: 93

Aggiornamento al: 30 novembre 2022

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI 12 POSTI PER VICE ISPETTORE DEL RUOLO DEGLI ISPETTORI TECNICI DELLA POLIZIA DI STATO NEL SETTORE DI IMPIEGO POLIZIA SCIENTIFICA
DOMANDE PRESENTATE: 1934

Inizio lavori della Commissione: 17 ottobre 2022

N. riunioni deliberanti della commissione: 10

N. candidati valutati: 217

Aggiornamento al: 30 novembre 2022

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI 110 POSTI PER VICE ISPETTORE DEL RUOLO DEGLI ISPETTORI TECNICI DELLA POLIZIA DI STATO NEL SETTORE DI IMPIEGO SANITARIO
DOMANDE PRESENTATE: 4342

Le prove scritte si sono svolte nei giorni 20 e 21 luglio 2022 presso la Fiera di Roma.

Sono risultati idonei n. 1077 candidati.

Gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali si svolgeranno dal 28 novembre al 23 dicembre 2022.

Aggiornamento al: 30 novembre 2022

CONCORSO INTERNO, PER TITOLI E SUPERAMENTO DEL SUCCESSIVO CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE, PER LA COPERTURA DI 1515 POSTI PER VICE SOVRINTENDENTE RISERVATI AL PERSONALE DEL RUOLO DEGLI AGENTI E ASSISTENTI DELLA POLIZIA DI STATO
DOMANDE PRESENTATE: 18967

Inizio lavori della Commissione: 22 settembre 2022

N. riunioni deliberanti della commissione: 12

N. candidati valutati: 8234

ESAME, A 1188 (AMPLIAMENTO IN CORSO DI DEFINIZIONE) POSTI PER ALLIEVO AGENTE.
DOMANDE PRESENTATE: 50140

La prova scritta si svolgerà dal 13 al 16 dicembre 2022 presso la Fiera di Roma.

Aggiornamento al: 30 novembre 2022

Servizio informativo in materia di quesiti riguardanti l'ordinamento del personale della Polizia di Stato

Con la nota n.333-ORD/006853 del 15 dicembre 2022, il Dipartimento della P.S. ha comunicato che sul "Portale Doppiavela" è disponibile un servizio informativo in materia di quesiti riguardanti l'ordinamento del personale della Polizia di Stato, richiesto e curato dalla Direzione Centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato.

Detto servizio era già stato previsto con la circolare n.333.A/9805.N.8/2/3172 del 29 aprile 2010 dell'allora Direzione centrale per le risorse umane, con lo scopo di mettere a disposizione degli Uffici che amministrano il personale uno strumento che consentisse una più immediata consultazione dei quesiti relativi almeno agli argomenti maggiormente ricorrenti, nonché di snellire e accelerare, di conseguenza, anche il riscontro dei pareri che non avessero trovato spazio nel "Portale".

Tale servizio, tuttavia, dal 2014 in poi ha registrato un graduale rallentamento fino al 2016 (anno di pubblicazione degli ultimi quesiti), per poi interrompersi del tutto.

Ciò premesso, anche alla luce dell'istituzione del Servizio ordinamento di questa Direzione centrale, e in particolare della sua II° Divisione, nell'ottica di una maggiore efficienza e tempestività dell'azione amministrativa e, dunque, al fine di consentire agli Uffici deputati all'amministrazione del personale della Polizia di Stato di poter reperire in via autonoma le soluzioni alle questioni più ricorrenti in materia, è stato riattivato il servizio in argomento.

Pertanto, sul "Portale Doppiavela", è presente la sezione "Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato: servizio informativo in materia di quesiti riguardanti l'ordinamento del personale della Polizia di Stato-le risposte ai vostri quesiti", riportata nella elencazione dei link presenti in "Vetrina". Tale sezione, a tale scopo rinnovata e revisionata, riprenderà ad essere aggiornata in relazione alle tematiche più frequentemente oggetto di richieste di chiarimenti e delucidazioni.

La circolare prevede, infine, che qualora il quesito di interesse non dovesse trovare soluzione nelle risposte pubblicate, gli Uffici potranno sempre procedere ad inoltrare per le vie ordinarie una richiesta scritta sulle problematiche da risolvere.



Servizio assistenza fiscale SIULP – OK CAF

OK CAF SIULP nasce dall'esigenza di fornire ai nostri iscritti un servizio di consulenza fiscale che, unito al servizio di assistenza pensionistico, possa essere un valido strumento per risolvere le varie problematiche direttamente online e senza perdite di tempo.

Entrambi i servizi sono offerti attraverso una soluzione completa e capace di gestire, con moduli applicativi funzionali e in maniera semplice e intuitiva, la propria posizione fiscale.

Compilazione Modello 730 - Modello Redditi persone fisiche - Attestazione ISEE - F24 per il pagamento dell'IMU - Istanza per l'assegno nucleo familiare - Successioni

Per tutte le informazioni visita il portale servizi.siulp.it

tratto da: Siulp Collegamento Flash numero 53/2022 del 24 dicembre 2022

Sede legale e redazione: via Vicenza 26 – 00185 – Roma - tel. 06-4455213 email: nazionale@siulp.it
Direttore Responsabile Felice Romano Stampato in proprio Iscr. Trib. Roma n.397/99 Iscr. ROC n.1123